



**CONSORZIO R. – P. S.P.**



**REGIONE DEL VENETO**

**“ALLEGATO 3” LICITAZIONE MALGHE DEL 31.03.2023 –**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO CIVICO ED ESERCIZIO DEGLI  
USI CIVICI DI ROTZO - S.PIETRO E PEDESCALA**

(Sede Rotzo - Provincia di Vicenza)

=====

Prot. n.

Rep. n.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO PRECARIO DELLA  
MALGA CONSORTILE DENOMINATA “\_\_\_\_\_” PER LE  
ANNATE MONTICATORIE DAL 2023 AL 2028.**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
nella sede del Consorzio, in Rotzo, presso la casa Comunale, dinanzi a me  
Dott.ssa SARTORI Federica, Segretario del CONSORZIO PER LA GE-  
STIONE DEL DEMANIO CIVICO ED ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI  
ROTZO – S.PIETRO E PEDESCALA, autorizzato a rogare atti nella forma  
pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art.89 del  
TULCP 3.3.1934 n.383 ed in virtù della Delibera C.D.A. n. 1 del 24.01.2023,  
si sono personalmente costituiti i Signori:

1-Dott. TONDELLO Matteo, nato il 18.09.1984 a Padova (PD), residente a Rotzo (VI), in qualità di responsabile del Servizio “Vigilanza e Patrimonio” dell’Ente concedente, giusto Decreto n. 02/2022 del 19.12.2022 Prot. n. 888/2022, in rappresentanza del predetto Consorzio - c.f. 00292150240;

2- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, CONCESSIONARIO, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse proprio – C.F. \_\_\_\_\_ -;

3- \_\_\_\_\_, residente ad \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di rappresentante della Confederazione \_\_\_\_\_;

4- \_\_\_\_\_, nella sua qualità di rappresentante di Confagricoltura;

delle cui identità e capacità giuridica delle citate parti, io Segretario rogante sono certo.

Premesso che con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata aggiudicata la concessione in uso precario della malga consortile denominata “\_\_\_\_\_” alla Ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, le parti, in applicazione dell’art.45 della legge 3 maggio 1982, n.203, ed in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, convengono e stipulano quanto segue:

1- IL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO CIVICO ED ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI ROTZO – S.PIETRO E PEDESCALLA concede in uso precario alla Ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, che accetta, la malga consortile denominata \_\_\_\_\_ costituita da fabbricati (casara con alloggi, magazzino con alloggi, stallone, infermeria-ricovero animali e porcilaia), da terreni pascolivi e boscati per complessivi

ettari lordi \_\_,\_\_, individuati dal vigente Piano Economico dei beni silvo-pastorali consortili e dettagliatamente al “Catastino malghe” – presente nell’avviso pubblico di licitazione del 31.03.2023, Prot. N. \_\_\_\_\_. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure non fisicamente allegati, l’avviso pubblico di licitazione del 31.03.2023 Prot. n. \_\_\_\_ con tutti i suoi allegati, il “*Disciplinare Tecnico Economico per l’utilizzo dei pascoli montani*” approvato con deliberazione Giunta C.M. n. 33 del 26.04.2002, la lettera di invito a trattativa privata del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ e tutti i suoi allegati.

- 2- La durata della concessione viene stabilita in anni **sei**, decorrente dalla stagione monticatoria 2023 e fino alla stagione monticatoria del 2028, con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni ad insindacabile giudizio del Consorzio.
- 3- Il canone base di concessione viene determinato in \_\_\_\_\_ € (Euro \_\_\_\_\_), per ciascuna delle \_\_\_\_ unità convenzionali U.B.A. monticabili. Il prezzo viene annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT su potere di acquisto della moneta, imputando al concessionario il 50% del valore della variazione annua. Eventuali variazioni del carico in U.B.A. della malga in concessione, approvate dalla Regione del Veneto – Unità Organizzativa Forestale, comporteranno una proporzionale variazione del canone di concessione. In applicazione alla Deliberazione C.D.A. N. 7 del 01.05.2020, si prevede una forma di premialità per i conduttori che effettuano la produzione di latte destinato al consumo umano e/o la successiva trasformazione del latte prodotto in malga, applicando i sotto riportati coefficienti % di aumento del prezzo base del canone, nel caso in cui le suddette lavorazioni non vengano effettuate:

<b>MAL- GA</b>	<b>CARI- CO UBA</b>	<b>LAVORAZIO- NE CONTI- NUATIVA IN MALGA DEL LATTE PRO- DOTTO</b>	<b>SOLO PRO- DUZIONE LATTE DA CONSUMO</b>	<b>BOVINI SENZA PRODUZIO- NE LATTE DA CONSU- MO</b>
Trugole	30	+0%	+5%	+10%

Il conduttore si obbliga a trasmettere annualmente, entro il 15 maggio, autodichiarazione ai sensi D.P.R. n. 445/2000 circa il sistema gestionale adottato per l'utilizzo della malga in concessione, come da sopra riportata tabella, su modulo tipo "ALLEGATO 2" dell'Avviso pubblico di licitazione del 31.03.2023, finalizzata al calcolo del relativo canone di concessione da parte del Consorzio. In caso il conduttore intenda produrre latte in malga e/o caseificare, si obbliga a richiedere ispezione sanitaria dell'ULSS di competenza entro il 15 maggio dell'anno di riferimento. Qualora l'Autorità competente non conceda l'autorizzazione alla produzione di latte e/o alla caseificazione per motivazioni legate alle strutture di malga e quindi non imputabili al concessionario, l'applicazione delle maggiorazioni al canone sono sospese.

- 4- Il canone di concessione da pagarsi in numerario, come determinato dal prodotto dei valori di cui al punto 3, sarà versato alla Tesoreria consortile in due rate, di cui una, a titolo di acconto, scadente il 30 agosto di ogni anno e l'altra, quale saldo, scadente il 31 ottobre successivo. L'importo della prima rata sarà commisurato al 50% del canone di concessione. In caso di inadempimento alle pattuite scadenze, al concessionario verranno addebitati gli interessi legali di mora, senza pregiudizio delle eventuali azioni per danni e spese.

- 5- Alla Ditta concessionaria “ \_\_\_\_\_ ” viene riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto con preavviso da comunicarsi entro il giorno 31 ottobre di ogni anno per la stagione monticatoria successiva.
- 6- Il periodo di monticazione, ossia la conduzione in malga del bestiame, viene stabilito dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno. Tale periodo può subire annualmente delle variazioni, ai sensi dell’ art. 17 del vigente Disciplinare tecnico-economico per l’ utilizzo dei pascoli montani.
- 7- La disponibilità dei fabbricati e della superficie a pascolo per interventi manutentivi e pratiche agronomiche decorre dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno ad eccezione di un locale della casara con il caminetto che dovrà essere a disposizione per gli aventi diritto di uso civico ad iniziare dal 1° ottobre e fino all’ inizio del successivo periodo di monticazione.
- 8- Il carico massimo in U.B.A. di capi ovi-caprini da monticare deve essere al massimo del 20 % del carico totale della malga.
- 9- Quale deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’ esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta \_\_\_\_\_ ha depositato garanzia fideiussoria emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.
- 10- Per quanto non previsto, e per quanto non diversamente contrattualizzato dal presente atto, si applicano le norme tutte di cui al vigente Disciplinare tecnico-economico per l’ utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20 del 15.07.2002, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 11- La manutenzione ordinaria e le relative spese per il funzionamento delle attrezzature e degli impianti della malga sono a carico del concessionario. Spetta altresì al concessionario effettuare tutte le operazioni di ripristino primaverile e degli impianti idrici, nonché lo scarico ed ogni altra opera-

zione sugli impianti stessi entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno necessaria alla corretta preservazione durante il periodo invernale. Eventuali danni alle strutture ed agli impianti causati da negligenza e/o imperizia da parte del concessionario saranno a quest'ultimo imputati. Il concessionario non assume spese per l'approvvigionamento idrico qualora gli impianti di captazione delle acque meteoriche di malga siano ordinariamente funzionanti.

12- Ai sensi dell'art.9 del citato Disciplinare il Consorzio stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere necessaria per ciascuna malga. La legna viene concessa su richiesta scritta del malghese, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, con corresponsione al Consorzio del prezzo di € 3,00 il quintale da pagarsi congiuntamente alla rata a saldo del canone.

13- Il concessionario, con la firma del presente contratto, accetta gli immobili e gli impianti costituenti il complesso malghivo nello stato di fatto in cui si trovano e allo stesso ben note.

14- La concessione della malga viene effettuata a corpo per le superfici risultanti dal vigente Piano di riassetto forestale e dal "Catastino malghe" presente nell'Avviso pubblico di licitazione del 31.03.2023, che qui si intende integralmente riportata, con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto.

15- La malga è concessa per le sole funzioni conseguentemente praticabili in detta struttura ai sensi delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

- 16- E' vietata ogni forma di sub-concessione. La cessione della concessione-contratto è valida solamente se approvata da apposita e motivata Deliberazione dell'Amministrazione consortile.
- 17- Il Consorzio si riserva di intervenire sulle strutture di servizio della malga o che insistono sul territorio della malga per effettuare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e, ove necessario, di ristrutturazione, anche durante il periodo di monticazione, senza che per ciò il concessionario possa avanzare pretese, salvo i danni effettivamente arrecati all'esercizio dell'attività produttiva svolta e regolarmente autorizzata.
- 18- Durante la stagione monticatoria è ammesso il transito nel pascolo della malga con mezzi meccanici per l'esecuzione delle operazioni forestali di esbosco legname ed il deposito dello stesso per non oltre sei mesi. E' altresì ammesso l'esbosco ed il trasporto di legna da parte degli aventi diritto di uso civico all'interno della superficie in concessione.
- 19- Il concessionario accetta quanto qui stabilito senza opporre riserve e si obbliga, nei termini fissati dal presente atto, a rilasciare liberi da persone e da cose i beni oggetto della concessione-contratto alla data di scadenza della stessa.
- 20- In presenza di mutamento di destinazione del bene collegato ai programmi di sviluppo del territorio si potrà procedere all'interruzione anticipata della concessione, con preavviso di un anno.
- 21- I. E' consentito al concessionario realizzare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di ampliamento, il cui progetto sia stato preventivamente approvato dal Consorzio e dalle autorità competenti. L'importo dei lavori eseguiti è determinato dal computo metrico allegato al progetto approvato, e dalle fatture di spesa relativa, ed è





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE CATEGORIA 1 \_\_\_\_\_

IL RAPPRESENTANTE CATEGORIA 2 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO ROGANTE \_\_\_\_\_

BOLLA